

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea, ad uso Potabile, mediante n. 2 pozzi in falda profonda, in Comune di Verrone, assentita al "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese" con D.D. n° 684 del 23.06.2016. PRATICA PROVINCIALE n° VERRONE11.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 684 del 23.06.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DETERMINA

di identificare come Concessionario il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE (C.F./ p. i.v.a 0219910020), con sede legale in Via F.lli Bandiera 16 13100 VERCELLI ; di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art 20 del regolamento 10/R/2003 e s.m.i. e sottoscritto il 24.03.2016 dall'ing. A. Iacopino, quale legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella; di assentire ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento la concessione per poter derivare 11 l/s massimi - 7 l/s medi, pari a 220.752 mc/anno d'acqua pubblica da FALDA PROFONDA, mediante 2 pozzi in Comune di 13874 VERRONE, ad uso POTABILE, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e al pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte; di dare atto che la concessione è accordata dalla data del 10.08.1999, in quanto conforme alle caratteristiche stabilite dall'art. 1 del Regolamento; di dare atto che la durata della concessione è di ulteriori 30 anni, come indicato nel disciplinare di concessione, a partire dalla data di validità del presente provvedimento e fatti salvi i casi di cessazione volontari e d'ufficio previsti dall'art .32 del Regolamento 10/R/2003 e s.m.i.; (omissis).

Il Dirigente
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.661 di Rep. del 24 marzo 2016

ART. – 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Alla tipologia d'uso è riservato prioritariamente l'utilizzo di acque di falda profonda, ai sensi dell'art. 4 della L.R 30 aprile 1996 n° 22. La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda l'Amministrazione, si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione; Il Concessionario deve :

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia

alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis).

Il Responsabile del Servizio
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Dr. Graziano STEVANIN